



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 13 del 30/03/2021

| | |
|-----------------|--|
| Oggetto: | APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE |
|-----------------|--|

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **TRENTA** del mese di **MARZO** alle ore **21:00**, a seguito di convocazione si è riunito il Consiglio Comunale, in modalità telematica, con l'intervento dei Signori.

| COGNOME E NOME | FUNZIONE | PRESENZA |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|
| MAGNI BARBARA | SINDACO | X |
| CICERI MARCO | CONSIGLIERE | X |
| PULICI SIMONA | CONSIGLIERE | X |
| VALTORTA ELENA | CONSIGLIERE | X |
| VALTORTA ESTER | CONSIGLIERE | X |
| COLOMBO ANDREA | CONSIGLIERE | X |
| MOTTA FEDERICO | CONSIGLIERE | X |
| GRECO STEFANIA ESTER | CONSIGLIERE | X |
| GALBIATI ROBERTO | CONSIGLIERE | X |
| COLOMBO ALFREDO NATALE | CONSIGLIERE | X |
| DE GRANDI STEFANO | CONSIGLIERE | X |
| MAZZEO GIUSEPPE DIEGO | CONSIGLIERE | X |
| RIVOLTA ALBERTO | CONSIGLIERE | X |

Risultano presenti n. 13 e assenti n. 0

Assume la Presidenza il **Sindaco**, avv. Barbara Magni, assistito dal **Segretario Comunale**, avv. Mario Blandino.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Illustra l'argomento l'Assessore Alberto Rivolta.

Al termine il Presidente, Sindaco Barbara Magni, apre la discussione.

Gli interventi e le dichiarazioni dei Consiglieri risultano interamente riportati nel verbale della presente seduta che verrà sottoposto successivamente all'approvazione del Consiglio Comunale.

Terminata la discussione il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione che segue

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 1, commi da 838 a 845, della suddetta Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone per l'occupazione su aree e spazi destinati ai mercati, ai sensi del comma 837 sopra richiamato;
- l'art. 1, comma 837 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, è istituito con regolamento comunale adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Richiamato l'art. 1, comma 847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina del nuovo canone.

Rilevato che l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 (c.d. decreto "milleproroghe"), ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non sono efficaci per l'anno 2020 e, dunque, i loro effetti decorrono dal 1° gennaio 2021.

Richiamato il Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del D.Lgs 507/93 approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 18/04/1994.

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*

Considerato che sono stabilite dal Legislatore le tariffe standard di base da corrispondere per le occupazioni, sia annuali che giornalieri.

Richiamata la propria deliberazione n. 4 del 28/01/2021 con cui è stato approvato il regolamento di istituzione e di disciplina provvisoria del canone unico e del canone di concessione dei mercati, ai sensi della Legge n. 160/2019.

Visto il comma 838 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 ai sensi del quale: *“Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti (tarig) di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.”*

Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno approvare, entro il termine stabilito dalla legge, il regolamento di disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate,

Esaminato lo schema di regolamento composto da n. 16 articoli per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Richiamato l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.

Vista la L. 17 luglio 2020, n. 77 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, che al comma 3-bis dell'art.106 prevede che per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021; termine ulteriormente differito al 31.03.2021 dal DM 13 gennaio 2021 pubblicato in GU n. 13 del 18.01.2021.

Richiamato l'art. 1, comma 846, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che: *“Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante”*.

Richiamata la determina del Responsabile del Settore Finanziario n. 52 del 05/02/2021 con cui, alla luce di quanto deliberato con atto di Consiglio comunale n. 4 del 28/01/2021, è stato determinato di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1, comma 846, della Legge n. 160/2019, ed affidare in concessione alla Società I.C.A. - Imposte Comunale Affini - S.r.l., con sede legale in Lungotevere della Vittoria 9, Roma, P.I. 01062951007, C.F. 02478610583, la gestione del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, già affidataria, per il periodo dal 01.04.2019 al 31.03.2022, del servizio in concessione di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti.

Richiamata la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 che chiarisce che l'obbligo di pubblicazione, ai sensi del comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, riguarda i regolamenti in materia di entrate aventi natura tributaria escludendo dunque le entrate di natura patrimoniale quale il canone di che trattasi;

Visto il Regolamento Comunale di disciplina delle entrate comunali approvato con delibera del C.C. n. 6 del 04/06/2020.

Acquisito, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) punto 7) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria.

Visto i pareri tecnici e contabile previsti dall'art. 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 che si allegano come parte integrante alla presente deliberazione.

Con n. 12 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 1 astenuto (Stefania Greco), acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di approvare il regolamento di disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e dell'art. 1, commi 837-845, della Legge n. 160/2019, che si compone di n. 16 articoli e che viene allegato alla presente deliberazione sotto la denominazione Allegato A) per farne parte integrante e sostanziale.
3. Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 ponendo termine alla disciplina provvisoria del prelievo approvata con deliberazione di C.C. n. 4 del 28/01/2021.
4. di dare atto che per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti con disapplicazione del Regolamento per la disciplina della TOSAP ai sensi del D.Lgs 507/93 approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 18/04/1994.
5. di pubblicare il regolamento allegato al presente provvedimento sul sito internet del Comune nella sezione "Regolamenti";
6. Di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla determinazione dei coefficienti tariffari ed all'approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere in merito,

Con n. 12 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 1 astenuto (Stefania Greco), acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Barbara Magni

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Mario Blandino

(Atto Sottoscritto Digitalmente)